

REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 23/2011.

Presupposto dell'Imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere, extralberghiere ed all'aperto, così come definite dalla vigente legislazione, che offrono alloggio.

Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Alberghi
- Residenze turistico-alberghiere
- Affittacamere
- Bed & breakfast
- Agriturismi
- Campeggi
- Villaggi turistici
- Aree di sosta
- Parchi di vacanza
- Strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva
- Case per ferie
- Ostelli per la gioventù
- Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile-abitazione
- Case e appartamenti per vacanze
- Residenze d'epoca
- Residence
- Alloggi ad uso abitativo locati da imprese turistiche esclusivamente per finalità turistiche.

L'imposta si applica dal 1 giugno al 30 settembre di ciascun anno. A ciascun anno corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Ricadono nel periodo di imposta i soggiorni ed i pernottamenti iniziati dopo la mezzanotte del 31 maggio e conclusi prima della mezzanotte del 30 settembre.

ART. 2 – DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare direttamente o indirettamente i seguenti interventi a favore del turismo:

- Gestione del sistema dei parchi, dei musei e delle aree naturali e protette di interesse locale;
- Promozione della ricettività locale;
- Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti d'eccellenza anche in ambito intercomunale;
- Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica;
- Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali rilevanti per l'attrazione turistica;
- Sviluppo di punti di accoglienza e sportelli per il turismo;
- Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli Enti locali;

- Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso strutture ricettive nei periodi di bassa stagione;
- Finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
- Implementazione dei servizi di prossimità agli operatori del settore ed attivazione di una rete dedicata ai servizi al turista al fine di aumentare la competitività e l'attraibilità del territorio.

La Giunta Comunale annualmente presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla realizzazione degli interventi.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risultano iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Piombino (APR).

ART. 4 – SOGGETTI RESPONSABILI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Soggetti responsabili degli adempimenti tributari di riscossione, di versamento e di dichiarazione sono i gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi.

I gestori delle strutture ricettive, in aggiunta ai prezzi ed alle tariffe correntemente praticate, applicano le tariffe dell'Imposta di soggiorno deliberate dal Comune di Piombino.

Il soggetto passivo che gode a qualsiasi titolo di benefici che comportano il ritardo del pagamento del corrispettivo di soggiorno, in ogni caso deve versare l'imposta dovuta al termine del soggiorno.

Per ciascun anno d'imposta entro il giorno 15 del mese di ottobre, i gestori delle strutture ricettive riversano al Comune creditore le somme riscosse dai soggetti passivi e presentano la relativa dichiarazione annuale. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite l'accesso al portale web indicato dal Comune. A tal fine tutte le strutture ricettive di cui all'articolo 1 devono richiedere al Comune l'abilitazione per l'accesso al suddetto portale.

La dichiarazione annuale contiene, per totali, il numero dei soggiornanti, i giorni di durata del pernottamento e l'ammontare dell'imposta riscossa nell'anno di riferimento, con distinta evidenza, per tipologia, del numero dei soggiornanti ed i giorni di durata del pernottamento degli aventi diritto alle esenzioni deliberate.

I dati da dichiarare devono essere riferiti a ciascuna struttura ricettiva gestita. A tal fine per singola struttura ricettiva si deve intendere quella struttura, ancorché complessa e/o con diversi servizi alla clientela, che per caratteristiche fisiche o di ubicazione e per caratteristiche gestionali assuma un'autonoma ed unitaria rilevanza funzionale.

Nel caso di mancato persistente pagamento da parte dei soggetti passivi dell'Imposta entro la data di presentazione della dichiarazione, i gestori delle strutture ricettive devono allegare alla dichiarazione informatica le generalità complete dei soggetti passivi morosi ed allegare copia dei documenti fiscali di pagamento rilasciati agli stessi al fine di consentire al Comune l'applicazione della sanzione di cui all'art. 8 comma 2.

La Giunta Comunale può altresì ampliare il contenuto della dichiarazione annuale.

Art. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA

La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Le tariffe dell'Imposta di soggiorno sono determinate dalla Giunta per categoria alberghiera e fra un minimo di 0,50 euro e un massimo di 2,50 euro.

La Giunta Comunale può altresì deliberare misure incentivanti e/o premiali per soggiorni di durata superiore a quindici giorni consecutivi.

ART. 6 - ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori entro il dodicesimo anno di età (non compiuto);
- b) I familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso strutture ricettive di cui all'art. 1;
- c) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1;
- d) Coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) Le gite scolastiche;
- f) I pernottamenti oltre il quindicesimo giorno consecutivo.

La ricorrenza delle condizioni per le esenzioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* deve essere dichiarata dal soggetto passivo richiedente.

Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere effettuati e pagati per soggiorni nominativi e consecutivi oltre la soglia dei quindici giorni, la sopravvenuta interruzione del soggiorno prima della decorrenza di detta soglia e la sua ripresa entro il periodo originario di prenotazione, non ne pregiudicano la continuità ai fini dell'esenzione di cui alle lettera *f)*.

Nel caso di prenotazioni o di altri contratti di qualsiasi genere che consentono la disponibilità di soggiornare liberamente, durante un determinato lasso di tempo superiore alla soglia dei quindici giorni, il soggiorno si intende effettuato consecutivamente per un periodo superiore a quindici giorni e pertanto ricorre la condizione di esenzione di cui alla lettera *f)*. Per ciascun soggetto soggiornante, risultante dal contratto o dalla disponibilità massima dei posti letto o da altro elemento oggettivo, se non già esentato ai sensi delle precedenti *lettere*, si applica la tariffa riferita a quindici giorni di soggiorno, indipendentemente dall'effettivo riscontro dei pernottamenti effettuati.

ART. 7– DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

- a) Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

I gestori delle strutture ricettive devono adempiere a quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c) entro 60 giorni.

ART. 8 – SANZIONI AMINISTRATIVE E TRIBUTARIE

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dei soggetti gestori si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, con un minimo di euro 300,00.

Nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 4 al soggetto passivo è comminata la sanzione tributaria dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 100.

Per l'omessa dichiarazione annuale si applica la sanzione tributaria dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 500. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione tributaria dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta con un minimo di euro 300.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione tributaria da euro 100 a euro 500.

Per le violazioni concernenti le disposizioni dell'art. 7 si applica una sanzione amministrativa da euro 200 a euro 500.

Alle violazioni del presente regolamento si applicano tutti gli altri principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, ed in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 9, 16, e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

ART. 9 – RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse con le modalità previste dai regolamenti comunali.

ART. 10 – RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dai gestori delle strutture ricettive entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento di importi superiori rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 5,00.

ART. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'Imposta di soggiorno.

Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art 12 – ISTANZE DI INTERPELLO E CHIARIMENTI

I gestori delle strutture ricettive possono chiedere al Comune chiarimenti in ordine alla concreta applicazione dell'Imposta prospettando eventualmente anche una soluzione interpretativa. Il Comune, a mezzo del Funzionario responsabile di cui all'art. 11, risponde entro 30 giorni.

ART. 13 – DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'applicazione dell'Imposta di soggiorno decorre dall'inserimento negli elenchi della Regione Toscana delle località turistiche e città d'arte.